



12545-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Angelo Capozzi	- Presidente -	562 Sent. n. sez. /2022
Ercole Aprile		CC- 23/03/2023
Martino Rosati		R.G.N. 5460/2023
Maria Sabina Vigna	- Relatore -	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato ; (omissis)

avverso la sentenza del 2/02/2023 della Corte di appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni dell'avvocato / (omissis) che ha insistito nei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio di (omissis) (omissis) in quanto colpito da mandato di arresto europeo emesso dal Giudice istruttore presso il Tribunale di prima istanza di Bruxelles, subordinando l'esecuzione del mandato

valutazione dell'art. 15 l. n. 69/2005, che consente - nel caso di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento penale - al Presidente della Corte d'appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, di autorizzare l'interrogatorio della persona richiesta in consegna ovvero di disporre il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

#### 2.3. Violazione degli artt. 6, commi 3 e 4, lettera a) e 5, l. 69/2005.

E' stata disposta la consegna del cittadino italiano in assenza della trasmissione degli atti di indagine integranti i gravi indizi di colpevolezza; l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti e sulle fonti addebitate alla persona, della quale è stata richiesta la consegna, costituisce causa ostativa alla decisione, laddove lo stato di emissione non abbia offerto all'autorità giudiziaria italiana tutti gli elementi utili per esercitare il suo controllo.

2.4. Violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei Diritti dell'Unione Europea, non essendo state richieste allo Stato belga le informazioni, che consentissero di escludere la sussistenza del rischio salute, cui consegue l'obbligo di rifiutare la consegna, allorché lo Stato italiano non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole. La difesa chiede, quindi, di sospendere il giudizio in corso al fine di investire la Corte Europea, con procedura d'urgenza, poiché (omissis) come emerge dalle relazioni depositate, versa in una condizione patologica grave, ingravescente, cronica e irreversibile, per essere affetto da una grave forma di ipertensione arteriosa non controllata. La frequenza delle crisi ipertensive è tale da rappresentare un elevato rischio di gravi complicanze cardiovascolari acute.

All'esito della effettuata perizia, che pur diagnosticava "tensione arteriosa di terzo stadio con crisi ipertensive", circostanza che aveva indotto già la Corte di appello a sostituire la misura intramuraria con quella domiciliare, i periti si limitavano a certificare solo la possibile opportunità di trasferimento in aereo e non la compatibilità con il regime intramurario che al (omissis) verrà applicato. Tale carenza dell'accertamento imponeva, in data (omissis), al medico legale di specificare che la incompatibilità del (omissis) valeva anche con riferimento alla restrizione intramuraria, che la stessa Corte italiana aveva scongiurato concedendo la misura graduata. La mancata richiesta all'Autorità belga, ad opera della Corte di appello, delle condizioni intramurarie e della loro compatibilità con le condizioni del (omissis) la esistenza di centri altamente specializzati, nonché la praticabilità degli specifici interventi necessari nel caso *de quo*, integra una violazione delle disposizioni di legge sopra indicate.

#### 2.5. Violazione dell'art. 17, comma 2, l. 69/2005.

(omissis) venne arrestato il (omissis); la ordinanza cautelare venne emessa il 14 settembre 2022; la sentenza di consegna è stata emessa dalla Corte di appello di Roma il 2 febbraio 2023; i termini per la celebrazione della procedura

alla condizione che il prevenuto, dopo essere stato al processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

A (omissis) vengono contestati i reati di partecipazione a un'associazione per delinquere, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione illegale, falso materiale e traffico di documenti amministrativi.

2. Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione (omissis) a mezzo del difensore di fiducia, avvocato A (omissis) i, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 18-bis lett. a) e b) l. 69/2005.

Per stessa ammissione della Corte di appello territoriale, appare inconfutabile la pendenza, a tutt'oggi, presso la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, di un procedimento penale in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 648-bis, cod. pen., 12 e 13 d.lgs. 286/98, commessi in Italia, Egitto e altri paesi europei in epoca anteriore prossima al 15 novembre 2020 fino all'8 marzo 2022.

Ciò ha determinato la creazione di una squadra investigativa tra Belgio, Germania, Italia, Francia e Austria, che ha accertato, a carico del (omissis) e di altri indagati di cui alla procedura di mandato di arresto europeo, le condotte di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più fatti di illecito ingresso di cittadini extracomunitari sul territorio europeo mediante l'utilizzo di voli *charter* e falsi passaporti.

Appare, parimenti, inconfutabile che una parte della condotta sia stata commessa in Italia; conseguentemente sussiste nel caso *de quo* un'ipotesi di litispendenza determinata dalla giurisdizione in Italia, posto che i fatti si sono consumati in Italia e in Egitto e in altri paesi europei e l'ipotesi integra quella di cui all'art. 18-bis l. 69/2005, e cioè di rifiuto facoltativo alla consegna, sul presupposto che i fatti per i quali procede l'autorità richiedente sono stati commessi a (omissis) e che, per i medesimi reati, procede anche l'autorità italiana.

2.2. Violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 15 e seguenti l. 69/2005.

In sede di udienza, la difesa documentava la pendenza di un procedimento, presso lo stato belga, di revoca del mandato di arresto europeo, chiedendo, quindi, un rinvio al fine di attendere la definizione della procedura con la quale il giudice avrebbe sciolto la riserva.

La Corte di appello ha rigettato l'istanza, ritenendo che non vi fossero elementi che inducessero a ritenere probabile una evenienza del genere, così incorrendo nella violazione del principio costituzionale del giusto processo e nella mancata

risultano sospesi dal 3 novembre 2022 al 12 gennaio 2023 per l'espletamento della perizia medica. Appare, pertanto, violato il suindicato art. 17, laddove risulta superato il termine massimo di durata della procedura. Più precisamente, la decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere emessa entro il termine di 60 giorni dalla esecuzione della misura cautelare disposta a seguito della ricezione del mandato di arresto o dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria. Tale termine può essere prorogato per non più di 30 giorni solo nell'ipotesi di impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, di rispettare il citato termine, nel qual caso il Presidente della Corte di appello informa il Ministero della giustizia, che, a sua volta, ne dà comunicazione allo stato richiedente. Nel caso in cui la decisione non intervenga entro tali termini la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

2.6. Violazione dell'art. 17, comma 4, l. n. 69/2005.

La Corte di appello ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando, sulla base dell'ampia descrizione dei fatti addebitati contenuta nel mandato di arresto europeo, senza neppure tenere in considerazione il contenuto dell'interrogatorio del 14 settembre 2022 di (omissis) In realtà, la descrizione della dinamica dei fatti reato contenuta nel mandato di arresto europeo, nulla consente di inferire circa la attribuibilità dei fatti stessi al ricorrente serbandosi, oltretutto, tanto nel mandato di arresto europeo, che nel provvedimento impugnato, il più assoluto silenzio circa le fonti di prova sulla base delle quali l'autorità giudiziaria emittente era giunta alla identificazione della ricorrente quale autore delle condotte predatorie contestategli.

3. La difesa ha depositato memoria e motivi nuovi in relazione al terzo e quarto motivo del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve premettersi che in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911 - 01).

### 3. Il primo motivo è infondato.

Deve osservarsi che sono pacifiche la commissione di parte dei fatti contestati nel mandato di arresto europeo in Italia e l'iscrizione di un procedimento penale da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di <sup>(omissis)</sup> a carico del ricorrente e di altri soggetti coinvolti nell'indagine belga, per titoli di reato ricompresi tra quelli posti a fondamento del mandato belga. Non è verificata la coincidenza tra i fatti storici focalizzati nel procedimento belga e quelli investigati nel connesso procedimento italiano, non recando il decreto di perquisizione e l'avviso di accertamento tecnico non ripetibile, allegati dal ricorrente per documentare la litispendenza, una descrizione in fatto degli addebiti, che ne consenta il confronto con quelli descritti nella motivazione del mandato di arresto europeo.

Deve aggiungersi che, dagli stessi provvedimenti allegati, risulta che le iniziative assunte dall'Autorità Giudiziaria nazionale si iscrivono nella cornice di una squadra investigativa comune costituita tra le autorità italiane, belghe, tedesche, francesi e austriache e che, come ricordato dalla Corte di appello di Roma, l'autorità italiana, evidentemente consultata sul punto, non ha opposto prioritarie esigenze di giustizia interna e ha assicurato che "non si darà luogo ad alcun tipo di *"bis in idem"*.

Alla luce di quanto sopra, la motivazione della Corte di appello di Roma risulta adeguata circa la decisione di non esercitare il rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-*bis*, lett. a) e b) l. n. 69/2005, come modificata dal d. lgs. n. 10/2021.

4. Il secondo motivo è generico, posto che il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello di Roma, che, a fronte della identica deduzione, ha evidenziato l'assenza di elementi che inducano a ritenere probabile la revoca del mandato di arresto europeo, anche in considerazione della comunicazione del giudice istruttore belga al difensore belga del prevenuto, in data 9 gennaio 2023 (presente in atti), secondo la quale il mandato di arresto non verrebbe revocato ma semplicemente convertito in mandato di arresto belga.

Quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 15 della l. 69/2005, deve evidenziarsi che nessuna richiesta di interrogatorio della persona richiesta in consegna è stata formulata dall'autorità giudiziaria belga.

5. Il terzo motivo e il correlato motivo nuovo, oltretutto reiterativi di motivo già proposto al quale la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta, è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Roma ha, infatti sottolineato come tutti gli elementi necessari risultassero dal mandato di arresto: può sul punto richiamarsi il costante orientamento secondo cui «l'omessa allegazione al mandato d'arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, quarto comma, lett. a) l. n. 69 del 2005, non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, sempre che lo Stato d'emissione abbia comunque offerto all'autorità giudiziaria italiana tutti gli elementi utili per esercitare il suo controllo» (Sez. 6, n. 26214 del 16/09/2020, Poti, Rv. 279611 - 01).

A seguito delle novelle del 2021, l'art. 6 l. 69/2005 non richiede più "l'indicazione delle fonti di prova" per la consegna di tipo processuale. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. cit. - che prevede che il mandato di arresto europeo debba contenere "la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato" - correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il fatto fosse chiaramente descritto dalla documentazione trasmessa dalle autorità belghe, anche con riferimento al coinvolgimento del ricorrente nei reati contestati.

6. Il quarto motivo di ricorso ed il correlato motivo nuovo sono infondati.

Occorre, infatti, osservare che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, "In tema di mandato d'arresto europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedurali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna" (Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, Del Vecchio, Rv. 282678 - 01).

Appare, del resto, irrilevante, quanto al paventato rischio per la salute del (omissis) il riferimento alla questione sottoposta, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza n. 216 del 2021, che affronta un caso differente da quello oggetto del presente giudizio, alla luce dell'incensurabile valutazione dell'accertamento peritale in ordine alla non ostatività alla consegna delle condizioni di salute del ricorrente.

Occorre, da ultimo, sottolineare che in tema di mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria belga, è legittima la sentenza della Corte di appello

che dispone la consegna dell'interessato senza chiedere preventivamente informazioni circa il rischio di sottoposizione ad un trattamento disumano o degradante, atteso che, in assenza di una specifica allegazione da parte dell'interessato, le misure adottate dal Belgio, secondo quanto rilevato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel settembre del 2016, evidenziano un miglioramento della situazione carceraria che rendono ingiustificata la verifica d'ufficio (Sez. 6, n. 9391 del 28/02/2018, Jovanovic, Rv. 272341 – 01).

Il motivo appare, in ogni caso, del tutto generico, posto che la difesa nulla ha allegato sul punto.

7. Con riferimento al quinto motivo concernente il rispetto del termine previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 17 l. 69/2005 per la decisione sulla consegna, è sufficiente rilevare che l'inosservanza di detto termine non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato e neppure – oramai – l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi degli artt. 9 e 13 l. 69/2005, che, peraltro, non è stata oggetto di impugnazione in questa sede.

Prima delle modifiche introdotte dal d.l.gs. n. 10/21, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di mandato di arresto europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell'art. 17, comma 2, l. 69 del 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della Corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (vedi, Sez.6, 17/03/2016, Bohancanu, Rv. 267421).

Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-*bis*, introdotto dal citato d.l.gs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della legge n. 69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della Corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla Corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle scadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-*bis*, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello.

I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-*bis* cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna.



Con le nuove disposizioni, la scadenza temporale di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve, a sua volta, darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente), la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello.

È poi previsto, al comma 4, un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla Corte di appello.

Si tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis per la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna.

Pertanto, il dedotto vizio di violazione di legge, non assumendo alcuna rilevanza con riferimento al provvedimento oggetto del ricorso, non va neppure preso in esame perché non conferente rispetto alla validità del provvedimento impugnato, che è costituito soltanto dalla decisione di esecuzione del mandato di arresto.

Con riferimento poi agli obblighi di comunicazione al Ministro della giustizia del ritardo nell'adozione della decisione definitiva e delle relative ragioni, si tratta di aspetti che, a maggior ragione, non rilevano ai fini della legittimità della decisione definitiva adottata, investendo piuttosto il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano nei confronti degli altri Stati europei.

8. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Al fine, rileva il Collegio che, già in costanza del previgente art. 17, comma 4, l. 69/2005, il quale, in caso di mandato d'arresto processuale prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, (compendio) del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci,





Rv. 235348). Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e) della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6); relazione che la Corte del merito, prima di rifiutare la consegna sotto questo versante, avrebbe dovuto comunque acquisire, in caso di inadeguatezza intrinseca del mandato quanto agli estremi dei gravi inizi di colpevolezza, attivando la procedura integrativa di cui al comma 5 della stessa disposizione (anche questa espunta in esito alla novella del 2021). Nel caso, i requisiti descrittivi ora richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge in disamina sono puntualmente messi in evidenza dal titolo in questione così come altrettanto rimarcato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto, per come riportate in sentenza, si presentano, infatti, sufficientemente dettagliate e significativamente suggestive nel senso del coinvolgimento del (omissis) nei reati presi in considerazione dall'odierno mandato processuale; aspetti che il ricorso contraddice del tutto inammissibilmente, sollecitando una verifica da rendere secondo parametri, quelli della cognizione cautelare interna, che sarebbe stata comunque estranea alle competenze del giudice della consegna anche alla luce del previgente dato normativo.


9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di (omissis) al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso, il 23 marzo 2023.

Il Consigliere estensore  
Maria Sabina Vigna



Il Presidente  
Angelo Capozzi



**Depositato in Cancelleria**

**24 MAR 2023**



ggi, .....

9

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Donna Giuseppina Cirimele

